



Schema di Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di Carpignano Salentino

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo	2
Articolo 4 - Tariffe	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 6 bis- Obblighi dei gestori di portali telematici dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11- Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso	7

Approvato con Delibera di Consiglio
n.23 del 23.09.2020

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Carpignano Salentino in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01.06.2019 (la data è quella indicata nella delibera ma il periodo non dovrebbe essere inferiore a sessanta giorni da quello dell'entrata in vigore della delibera stessa). A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Carpignano Salentino e nella frazione di Serrano.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, ubicati nel territorio del Comune di Carpignano Salentino e nella frazione di Serrano.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 e non risulta iscritto all'anagrafe di Carpignano Salentino.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis e ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misura di imposta applicate nel precedente esercizio. E' comunque obbligo dei gestori informarsi circa la misura dell'imposta;
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore ad Euro 0,50 né superiore ad Euro 5,00;

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. Minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b. Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - c. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà;
 - d. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
 - e. Il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
 - f. Le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
 - g. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio, o all'interno di un dispositivo del comparto sicurezza;
 - h. I rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio.
4. Sono esenti, altresì, dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
5. Infine, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno stabiliti dalla giunta comunale in sede di adozione delle tariffe.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2. sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 lett f) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- a) entro l'inizio dell'attività, accreditarsi al Portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, richiedendo le credenziali al Servizio Tributi e registrando ogni struttura
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- f) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, previsto dall'art.4, c.1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, introdotto dall'articolo 180, c.3 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate;

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 6-bis Obblighi dei gestori di portali telematici dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti esponsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 6.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*.

1. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Carpignano Salentino.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il trentesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Carpignano Salentino;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Carpignano Salentino;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto

legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto.

5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

8. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981;

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive a norma dell'art. 6 e dell'art. 6 - bis del vigente regolamento, in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente Servizio.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 500,00 la compensazione è subordinata alla

preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.